

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO  
ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Studi in onore di  
**FELICIANO  
BENVENUTI**

*Estratto*

MUCCHI EDITORE  
1996

## L'UOMO NEL DIRITTO\*

Lucio Iannotta

Il titolo che ho ritenuto di dare alla mia relazione - L'uomo nel diritto - rispecchia il suo contenuto.

Si tratta infatti di una riflessione di carattere generale sul posto che occupa l'uomo nel diritto. Essa scaturisce però dall'ambito del diritto amministrativo, settore di mia competenza, nel quale opero come teorico e come pratico, considerando i due aspetti come indissolubilmente connessi.

Il diritto amministrativo costituisce un settore particolare del diritto nel quale campeggia la problematica (di ordine generale) relativa ai rapporti tra l'uomo e l'autorità, tra l'uomo e la società.

Parlare dell'uomo nel diritto significa, a mio avviso, parlare anche dell'uomo nella storia o meglio delle storie degli uomini e del ruolo che esse occupano nel diritto.

E ciò non solo nel senso che la storia degli uomini è anche storia delle istituzioni, degli ordinamenti, delle regole, delle autorità che essi si sono dati nel corso dei secoli. E neanche solo nel senso che il diritto appare fin dagli albori delle società, quale componente essenziale e fondamentale delle stesse.

In un recente convegno a Siena sull'appello nel processo amministrativo, nella relazione sul contraddittorio elaborata con Francesco Pugliese, abbiamo evidenziato come *l'audiatur altera pars*, la necessità di non giudicare senza aver prima ascoltato le ragioni di tutte le parti, emerge quale presupposto fondamentale del processo fin dai tragici greci. Antigone, al tiranno Creonte che le diceva «Ti sei azzardata ad impugnare una mia legge» repli-

cava «Sì! perché non era Zeus che l'aveva ordinato nè la giustizia che siede al fianco degli dei; e non penso che le tue proibizioni siano tali da permettere a un mortale di trascurare le non scritte e immutabili leggi divine che non da ora nè da ieri sono in vigore, ma che sono sempre state».

Nel sottolineare il rapporto tra storia degli uomini e diritto intendo riferirmi anche al riconoscimento, sempre più diffuso da parte della dottrina, della giurisprudenza e della legislazione, del diretto valore giuridico di principî e valori fondamentali (che il prof. Benvenuti ci ha insegnato a vedere come parte di ciò che di imm modificabile vi è nell'ordinamento repubblicano) che appaiono propri delle nostre radici storico-culturali e che ci collegano alla civiltà greca, romana, ebraica e cristiana.

Ma accanto ai principî, sembrano assumere rilevanza giuridica, diventando parte integrante ed essenziale del diritto, sia la storia delle comunità, il loro essere tali quali esse sono venute caratterizzandosi nel corso del tempo, le loro trasformazioni che modificano gli ordinamenti; sia e ancor di più le concrete vicende umane, le storie concrete di uomini concreti, i fatti e gli eventi dell'esistenza. È quest'ultimo aspetto che cercherò di evidenziare nel mio intervento.

E, visto che sono un teorico che non sa teorizzare senza un costante e continuo riferimento ai fatti, ritengo opportuno richiamare alcune vicende che hanno formato oggetto di sentenze della Corte Costituzionale, nelle quali il momento giuridico fondamentale è costituito dalla «storia» delle persone interessate, che appare meritevole di protezione e tale da imporre una soluzione favorevole agli interessati.

Con sentenza del 24 gennaio-3 febbraio 1994 n. 19 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla vicenda di una donna, alla quale la Commissione di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano aveva revocato il contributo su mutuo edilizio concesso per la costruzione della propria abitazione, per non aver la stessa permanentemente dimorato - così come prescritto dalla legge - nell'abitazione medesima, dopo che questa le era stata consegnata ed era stata inizialmente occupata.

Era risultato però che la donna si era allontanata dalla abitazione per assistere in altra città il proprio padre gravemente ammalato e incapace di vita autonoma. Questa circostanza, non co-

nosciuta dalla Commissione al momento della revoca del mutuo, era stata successivamente portata alla cognizione della stessa che non l'ha però ritenuta meritevole di considerazione e ha riconfermato la propria originaria decisione.

La signora ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, che l'ha rigettato attenendosi al dato letterale della legge, che non prevedeva eccezioni e/o deroghe al principio della stabile residenza. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, avvertendo evidentemente la necessità di assicurare tutela ad una posizione sicuramente degna di rispetto e coinvolgente istituti e valori propri del nostro ordinamento, consacrati nella carta costituzionale (famiglia, solidarietà, salute, ecc.) ha prospettato l'illegittimità costituzionale delle norme di legge che non ammettevano eccezioni o deroghe al principio della stabile dimora, invocando peraltro la divergenza tra la legge della Provincia di Bolzano e quella nazionale che consentiva di lasciare temporaneamente la residenza per motivi di famiglia e/o di lavoro, senza perdere i benefici.

La Corte Costituzionale non ha però ritenuto necessario dichiarare incostituzionale la legge positiva, perché ha evidenziato l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio basilare che esclude la possibilità di esigere una determinata prestazione, prevista per situazioni ordinarie, quando l'interesse alla prestazione entri in conflitto con un interesse dell'obbligato (o di altri con lo stesso collegati) tutelato dall'ordinamento giuridico come valore preminente; in tale caso infatti *l'inadempimento*, nella misura e nei limiti in cui sia necessariamente collegato al valore preminente, risulta *giuridicamente* giustificato.

La vicenda della signora di Bolzano rientrava evidentemente tra le ipotesi di contemperamento dell'interesse pubblico (alla stabile occupazione di alloggi per i quali siano stati concessi benefici pubblici) con un superiore dovere di solidarietà sociale, qualificato inderogabile dagli artt. 2 e 29 della Costituzione, in grado di costituire una ragionevole giustificazione all'inadempimento dell'onere della stabile dimora.

La legge resta, ma va interpretata in altro modo; in un modo «difforme» dalle sue testuali previsioni.

Qual è allora la norma applicata? È una norma *adeguata al caso concreto*, frutto al tempo stesso dell'applicazione di un prin-

cipio fondamentale e della meritevolezza di tutela, in sè, di una vicenda della vita.

Di questa vicenda l'Amministrazione si sarebbe potuta e dovuta fare carico, direttamente, senza attendere decisioni giudiziarie, dalle quali, come si è visto, è derivata non già la cancellazione della legge dall'ordinamento per incostituzionalità, bensì la necessità di interpretarla in modo diverso o meglio di non applicarla a situazioni peculiari che toccano interessi preminenti e valori basilari.

La seconda «storia» che voglio ricordare riguarda una famiglia c.d. di fatto: un uomo e una donna conviventi *more uxorio* dalla cui relazione era nato un figlio. La donna aveva successivamente abbandonato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui era formalmente assegnataria, lasciando nello stesso il suo ex convivente e il loro figlio naturale.

Il Sindaco di Torino (luogo in cui si svolge la vicenda) ordina all'uomo di rilasciare l'immobile non rientrando la sua posizione tra quelle in presenza delle quali la legge consente la successione nell'assegnazione (decesso, separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Di tale normativa il Pretore adito sospetta l'incostituzionalità per non aver tutelato la posizione del convivente *more uxorio* rimasto nell'immobile abbandonato dall'assegnatario specialmente, quando vi sia prole naturale della quale esso sia affidatario.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-20 dicembre 1989 n. 559 ha dichiarato incostituzionale la legge, tutelando in tal modo il diritto all'abitazione (come legame - tra una persona concreta e un bene concreto della vita - giuridicamente rilevante e meritevole di tutela), collocato tra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) cui corrisponde il dovere collettivo di impedire che singole persone restino prive di abitazione. Dovere tanto più cogente quando si rapporta ad un ente esponenziale della collettività (il Comune) e allorché si correla ad una posizione nella quale il diritto è rafforzato dal «munus» di provvedere all'interesse morale e materiale della prole generata, che ha diritto a vivere nella casa in cui fino a poco tempo prima viveva anche con la madre.

Terza vicenda: un giovane che aspira a mantenere il cognome sebbene questo gli fosse stato artatamente attribuito dalla ma-

dre, falsificando il suo atto di nascita, dandogli quindi un padre che padre suo non era. Il giovane ha 20 anni, è vissuto tutta la vita con quel nome; è conosciuto con quel nome che lo identifica, ha pertanto diritto alla sua identità personale, ha diritto ad essere se stesso inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni religiose, morali e sociali che differenziano e al tempo stesso qualificano l'individuo.

Queste parole si leggono nella sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 24 gennaio/3 febbraio 1994 che è stata emessa appunto nella vicenda del giovane di cui sto parlando. Si legge ancora nella medesima sentenza che «tra i tanti profili il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione».

Ed è per la tutela di tale «diritto» che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 165 R.D. 9.7.1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile) nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distinto della sua identità personale.

Tre storie, tre vicende della vita, tra loro profondamente diverse (un legame familiare figlia-padre forte e duraturo; una famiglia di fatto che si scioglie e un rapporto padre-figlio naturale che persiste; una famiglia mai esistita, neanche di fatto e un giovane con la sua individualità). E però tre storie simili, nelle quali la disciplina normativa si è collegata ai diritti inviolabili e ai doveri inderogabili delle persone coinvolte ed è scaturita dai fatti.

Il fatto relativamente al diritto appare quindi rilevante in una prospettiva non solo «macrogiuridica» (come fatto originario e costitutivo di un ordinamento ovvero come fatto corrispondente alla costituzione materiale e vivente della Società: Mortati) ma anche per così dire «micro-giuridica» intendendo con questa espressione, il dato reale di un diritto che si realizza nelle concrete vicende della vita, vissute da uomini concreti; vicende concrete

e uomini concreti che non possono non trovare spazio ed occupare un ruolo centrale anche all'interno della teoria giuridica oltre che della realtà, come presupposto, fondamento e fine dell'ordinamento colto nella sua dimensione reale.

Le sentenze che ho illustrato richiamano valori di giustizia molto profondi e propongono un significato del termine «diritti» non formale nè strumentale bensì decisamente sostanziale: diritti su beni, su cose, materiali e/o spirituali, diritti che scaturiscono anche da doveri, e che si radicano nella persona umana, diritti non costituiti dalla legge ma che vivono nella realtà dell'ordinamento, che la persona porta con sè e che lo Stato, in qualunque sua manifestazione (legislativa, amministrativa, giurisdizionale) deve rispettare.

In queste vicende riemerge una dimensione umana del fenomeno giuridico, che richiama alla memoria il pensiero di Rosmini ed in particolare la sua *Filosofia del Diritto* del 1841/42, nella quale il fondamento e il fine del diritto veniva individuato nella persona umana, nella sua triplice dimensione di verità, virtù e felicità. Persona umana che Rosmini vedeva come diritto sussistente, nella quale fatto e diritto si ricompongono, nella quale il diritto oggettivo si unisce col diritto soggettivo.

L'uomo, la persona viene visto in una dimensione integrale, nelle sue componenti intellettuale, volontaristica, affettiva, con i suoi interessi reali, materiali e spirituali; ed un uomo che – come ci dice Capogrossi in *Il Diritto secondo Rosmini* – viene guardato con amicizia e nella pienezza della sua umanità, da una persona come Rosmini che, nel guardare l'uomo nel diritto, usa tutte le sue facoltà e non la sola fredda ragione, che si fa pertanto in lui pensiero caritatevole.

Nel saggio su Rosmini, Capogrossi contrappone la visione personalizzata di questi, alla visione kantiana nella quale il diritto, pura opera di ragione, appare come l'ordine che anche un popolo di demoni potrebbe avere, e lo contrappone anche alla visione hegeliana secondo la quale il diritto è in sostanza la storia e la forza che personifica la storia, lo Stato.

Secondo Rosmini invece il diritto è l'individuo in quanto vive – nelle sue innumerevoli forme, in tutte le sue infinite apprensioni dell'essere – la sua storia personale.

Ma la concezione rosminiana del diritto e cioè della persona,

quale sintesi di verità (ragione), virtù (volontà), felicità (corporeità-spiritualità) che come si è visto aveva in sé norma e soggetto, diritto oggettivo e diritto soggettivo non ha però prevalso nel pensiero giuridico.

L'unità rosminiana si è frantumata ed è stata sostituita da altri modi di intendere il diritto, che sembrano aver privilegiato, di volta in volta, una delle tre componenti di quella originaria unità, tentando di fondare sulla stessa componente, ancorché trasformata, una concezione unitaria ed unificante.

In termini molto semplici ed essenziali ed in via di larga approssimazione, i pensieri giuridici ai quali mi riferisco sono il normativismo, l'istituzionismo, il decisionismo.

Il pensiero normativista vede il diritto come norme, come sistema, come complesso di norme, individuandone il fondamento egualmente in una norma basilare, fondamentale.

Il pensiero giuridico istituzionista guarda invece prevalentemente all'istituzione, alla struttura, al collegamento tra le persone, privilegiando l'essere al dover essere, la struttura sociale alla norma, ed affermando che è l'istituzione a dar vita alle norme e non viceversa.

Il decisionismo guarda invece al momento dell'autorità, del potere, ad una *auctoritas quae facit ius*.

Questi tre approcci sono sì teorici ma si rinvergono anche nella prassi e sembrano corrispondere alla diversa struttura mentale di ciascuno che porta a privilegiare, nel diritto, a seconda delle persone, la componente normativa o la componente sociale ovvero la componente decisionale.

Nessuno dei tre approcci però può presentarsi ed essere accolto come assoluto e cioè come idoneo ad assorbire tutta la realtà giuridica, tant'è che nessuno di essi può far a meno di riconoscere l'esistenza e la rilevanza delle altre due componenti.

Ma nemmeno è possibile negare la rilevanza della quarta «componente» e cioè dell'uomo concreto, che – come si è detto – costituisce presupposto, fondamento e fine del diritto e che del diritto è l'artefice.

Ed in effetti nessuno dei tre pensieri esclude la rilevanza dell'uomo, che però emerge non in sé ma nei suoi «riflessi», come proiezione, come ombra e, in qualche caso, anche come meno di un'ombra.



In un recente articolo (*Le relazioni tra gli elementi degli ordinamenti giuridici*), Massimo Severo Giannini, uno dei maestri del Diritto Amministrativo contemporaneo, dopo aver ricordato, all'inizio, che gli elementi di un ordinamento giuridico erano stati da lui stesso individuati in plurisoggettività, normazione e organizzazione – quest'ultima base di qualsiasi autorità – (elementi che «devono coesistere tutti e tre e nessuno può stare solo a sè; non ne è possibile una separata individuazione reale, ma solo concettuale») sostiene poi nel corso dell'articolo non essere esatto...» che la persona fisica, l'uomo, sia il soggetto per eccellenza degli ordinamenti giuridici di ogni tempo ... non è vero che esso sia il soggetto giuridico naturale, il punto di riferimento di ogni riflessione sul fatto ordinamentale».

A ben guardare questo atteggiamento culturale che tende a mettere l'uomo in secondo se non in terzo piano nel fenomeno giuridico si rivolge prioritariamente all'individuo visto come realtà antisociale.

Vale la pena di citare testualmente le parole di Santi Romano, dello studioso cioè che più di ogni altro ha contribuito a porre l'istituzione a fondamento del diritto.

Si legge ne *L'Ordinamento giuridico* «Non c'è nessun elemento, nessuna forza, nessuna norma sociale che si ponga necessariamente e assolutamente come antitetica al diritto o anche soltanto distinta da esso; l'antitesi o comunque la contrapposizione al diritto si ha in ciò che è irriducibilmente antisociale, ossia per sua natura individuale».

Romano guarda sicuramente ad un individuo che entra nel diritto con pretese assolute ed incondizionate, un individuo prepotente che, senza tener conto di ciò che è «altro» da sè, mira alla realizzazione dei propri interessi materiali, nella loro totalità.

Nell'individuo Romano non riesce a vedere altro (come aveva fatto Rosmini) e non può quindi porlo a fondamento del diritto. È invece l'istituzione «la prima, originaria ed essenziale manifestazione del diritto», limite ultimo al quale Romano si ferma (almeno negli anni in cui scriveva *L'Ordinamento giuridico*) nella consapevolezza, già in precedenza avvertita che «Ci siamo dovuti spingere fino alle ultime regioni in cui è dato respirare l'atmosfera giuridica ma non le abbiamo mai oltrepassate» (*Lo Stato moderno e la sua crisi*, 1910).

Romano però avrebbe potuto oltrepassare quelle ultime regioni senza uscire dal diritto, se fosse riuscito a portare sul piano giuridico la persona umana, scoprendola dietro la folla di individui che percorrono i cammini del mondo.

In effetti tutto il suo pensiero mi sembra appaia come proiezione di esigenze fondamentali della persona umana, quale entità viva e vera, la cui vitalità si comunica allo «stato» persona immateriale, ma pur reale, un'entità non fittizia e immaginaria ... non ombra o spettro, ma vero principio di vita...» (*Lo stato moderno...* cit.).

Probabilmente il Romano che vede l'uomo singolo come compatibile con il diritto è quello degli ultimi anni di vita, il Romano dei *Frammenti di un dizionario giuridico* (come emerge dalla lettura fattane da Capograssi) e delle *Osservazioni sulla efficacia delle leggi*, saggio nel quale ricorda «le disposizioni riguardanti tutti i soggetti e tra queste specialmente le norme per le quali è persona ogni uomo ovvero le altre cui ogni persona ha il potere di tutelare erga omnes la propria sfera giuridica» (p. 400).

Mi azzardo a dire che se gli fosse stato concesso altro tempo da vivere, considerando che queste norme sono entrate a far parte della nostra Costituzione, collocandosi addirittura nei suoi principi fondamentali, Romano avrebbe potuto affermare che la persona è nell'ordinamento e che essa è fondamento giuridico dell'istituzione, manifestazione giuridica della persona nella sua dimensione sociale.

In realtà, l'uomo incompatibile con il diritto è ancor prima che l'individuo, l'io, un io forte, impassibile, immortale, fuori dalla storia, con i suoi interessi materiali tutti da realizzare, con una volontà senza limiti (né esterni, né interni), solo, estraneo rispetto alle varie comunità in cui esso vive.

La pericolosità di questo individuo senza freni e senza limiti viene per così dire neutralizzata dalla razionalità della legge, dal vincolo dell'istituzione, da un'autorità superiore, ed espungendo dal diritto il fatto, gli interessi materiali.

Il diritto viene quindi svuotato dei suoi contenuti materiali e contingenti atteggiandosi in termini di doverosità oggettiva, alla stregua della morale kantiana, nella quale campeggia il dovere per il dovere, unica motivazione veramente morale e nella quale un solo impulso del cuore è ammesso: il rispetto della legge (Maritain, *La Filosofia morale*).

Col diritto non è però incompatibile l'uomo che scopre la sua debolezza, che non si vede come io trionfante, ma anche come tu, come passibile, mortale, che conosce anche il collegamento con gli altri e quindi il noi, che lega, senza annullare, l'io e il tu.

L'uomo, «solidale» in quanto legato agli altri, che riconosce gli altri, che coesiste con gli altri con i suoi limiti e la sua realtà; che non ha pretese assolute e incondizionate, pur avendo diritti: quest'uomo concreto ed individuale può – ed anzi deve – entrare nella teoria giuridica, senza sconvolgerla ed anzi rivitalizzandola.

In questa prospettiva l'individuo pur rimanendo – e di certo non potrebbe in alcuno modo fare diversamente – sè medesimo, deve porre a sè medesimo ... il problema dell'altro, degli altri e dell'unità maggiore che di fatto risulta dalla loro coesistenza». Sono parole di Flavio Lopez De Onate contenute in un suo lavoro del 1942, *La certezza del diritto*, nel quale la scoperta dell'altro viene posta sul piano etico sottolineando peraltro come «l'unità maggiore» si realizza nel singolo «poiché sappiamo bene che non vi è *societas* se non *in interiore homine*».

L'uomo compatibile con il diritto di cui stiamo parlando non esiste però soltanto nella realtà storica e sociale (come essere e/o come dover essere) nè appartiene al solo mondo dell'etica ma fa parte a pieno titolo del mondo giuridico, anche se ci si voglia muovere sul piano della legge scritta.

Ci sono infatti dei principi fondamentali ed immutabili *scritti* nella nostra Costituzione, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, richiedendo allo stesso uomo l'adempimento di doveri inderogabili: uomo che è sempre persona, senza discriminazioni dovute al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle sue condizioni personali e sociali (art. 2 Cost.).

Quest'uomo persona, già scolpito nella Costituzione, sembra che oggi vada riemergendo nella realtà (giuridica), portando con sè tutta la sua esistenza e facendo sì che entrino nel diritto (anche se faticosamente) le vicende concrete della vita che talvolta appaiono direttamente come «diritto» (senza però annullare le altre essenziali componenti del fenomeno giuridico).

Perché in effetti il diritto è sicuramente anche legge; è sicu-

ramente anche istituzione; è sicuramente anche autorità; ed è sicuramente anche elaborazione teorica e giurisprudenziale. Ma altrettanto certamente è anche persona umana, nei diritti inviolabili e nei doveri inderogabili, ad essa consustanziali, nel momento storico della sua esistenza, nella sua dimensione materiale e spirituale, individuale e sociale, nella palpitante realtà di una pluralità di gruppi in cui si trova naturalmente o volontariamente, nelle formazioni sociali, per usare il linguaggio del testo costituzionale, in cui essa nasce, cresce, sviluppa la sua personalità in condizione di libertà e muore» (N. Occhiocupo, *Costituzione e autonomia normativa delle Università*).

Persona quindi vera, limitata, solidale, che riconosce l'altro, e che riconosce l'autorità.

Ho ricordato prima come Santi romano riconosca espressamente negli ultimissimi anni della sua vita, la possibile rilevanza giuridica di quella persona umana che - a mio giudizio - aveva costituito il presupposto (ancorché inespresso e ancorché ritenuto appartenente al mondo del pregiuridico) della sua teoria giuridica.

La stessa osservazione mi sembra di poter fare per Nigro che, in uno dei suoi ultimi scritti (*Silvio Spaventa e lo Stato di Diritto*), scopre nel pensiero di Silvio Spaventa una connotazione che in precedenza non aveva colto: e cioè la connotazione in chiave umana dei tradizionali e oggettivi valori di libertà, uguaglianza e solidarietà. E l'aggettivo umano viene ripetuto numerose volte nei rigli finali dell'articolo, attribuendo quindi ad esso un'importanza particolare.

Ed in effetti ad intelletti eccelsi la vecchiaia, la debolezza, le ingiustizie patite consentono di capire più a fondo la realtà, di acquisire una visione più completa.

Noi siamo normalmente portati a guardare le cose da io, da titolare di diritti, da vincitore almeno potenziale. La sperimentazione della debolezza favorisce una diversa prospettiva, facendoci passare dall'io al tu.

Nel momento in cui non si è «vincenti» come singolo, come gruppo, come classe, come partito, nel momento in cui si è «vittime», si ha la possibilità, forse, di capire meglio la dimensione umana.

Di questa persona, nella concretezza della sua esistenza, si

occupano norme di legge (mi riferisco tra le altre alle leggi sul volontariato e sui portatori di handicaps). Ne trattano diffusamente gli Statuti comunali, di recente adottati dai Comuni a seguito della legge 142 del 1990.

Sono inoltre diventati e vanno sempre più diventando normativi principi quali la proporzionalità, l'adeguatezza, la ragionevolezza. Principi che impongono di tener conto delle specifiche (e potenzialmente diverse) vicende umane e che spingono alla ricerca di norme, di discipline adeguate al caso concreto.

Ma in questo modo, ci si può chiedere, dove va a finire la certezza del diritto?

Rispondo citando ancora Flavio Lopez De Onate, per il quale la negazione dei diritti delle persone «risulta in fondo una negazione della certezza del diritto, perché la più vera realtà di esso è proprio nel diritto» del soggetto e perché «col diritto del singolo sta e cade il diritto in genere».

E allora che cos'è la legge? La legge scritta! Certo! ma il diritto non si esaurisce in essa; così come non si esaurisce nè nella società nè nell'autorità.

Ma allora che cos'è il diritto? È una realtà che - ripeto - è composta di norme, di istituzione, di autorità, di persone, e che ricomprende anche i fatti.

Non è una pura forma, o meglio, è forma della realtà che ad essa è quindi indissolubilmente legata.

Senza il fatto, senza la istituzionale apertura alla vita, alle sue vicende, alla sua complessità, anche in visioni che pongono al centro del diritto la persona e che affermano di rifiutare ogni riduzionismo e che prendono atto della pluralità delle componenti del fenomeno giuridico, il diritto correrebbe egualmente il rischio di restare una forma senza vita, un'ombra.

La persona nel diritto è una persona che ha un nome, che ha un volto, che ha una storia.

L'uomo nella sua integralità riappare nel diritto come artefice del diritto.

Con l'attuazione dell'ordinamento europeo è emerso con particolare forza, anche giuridica, il principio di sussidiarietà che ha notoriamente una duplice implicazione: l'autorità non deve intervenire dove possono intervenire i privati e al tempo stesso deve intervenire dove non possono farcela da soli i privati (lo

stesso discorso vale per le comunità maggiori rispetto alle comunità minori).

Questo principio appare come manifestazione di un fondamentale diritto di ogni cittadino (come singolo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità), vale a dire il diritto di autoamministrarsi, che è oggi anche consacrato (almeno in parte) in leggi positive quali la legge 241/90 sull'azione amministrativa e la l. 142/90 sulle comunità locali, che prevedono la partecipazione in varie forme dei cittadini alla costruzione degli interessi pubblici concreti e dell'interesse generale.

Nella *Filosofia della Politica*, con un linguaggio arcaico ma con un'intuizione attualissima, Rosmini proponeva un concetto di politica come arte di dirigere la società civile verso il suo fine, mediante quei mezzi che sono di pertinenza del governo civile e raccomandava la necessità di difendere, conservare e fortificare ciò che costituisce l'essenza e la sostanza della società, anche a costo di dover trascurare il suo accidentale finimento. E l'Amministrazione, si precisava, «è di natura sua, un diritto inerente i soci che compongono la società».

Riappropriazione da parte dei cittadini del diritto di autoamministrarsi, vivendo una realtà giuridica che non comincia nell'ufficio giudiziario o amministrativo, nè nello studio di un avvocato o di un notaio, ma che inizia ben prima e si manifesta attraverso i comportamenti dei singoli, sia nella difesa dei propri diritti sia nella cura dei propri interessi.

Imparzialità, giustizia, solidarietà, tener conto degli interessi pubblici e privati in gioco, regole tradizionalmente riferite agli apparati pubblici, in quanto tali, vanno estendendosi anche ai privati e, all'interno dell'organizzazione pubblica, vengono personalizzandosi.

Un'Amministrazione imparziale e giusta è fatta di persone imparziali, giuste, solidali, capaci di conoscere i concreti bisogni delle persone e di tenerne conto nelle decisioni amministrative (nei limiti ovviamente della loro rilevanza).

Non si tratta di obblighi solo morali. Sia come pubblico che come privato, il singolo che voglia raggiungere un proprio risultato è obbligato ad operare con giustizia, nelle sue tre componenti tradizionali che impongono di non abusare dei propri diritti, di non danneggiare ingiustamente gli altri, di dar a ciascuno il suo,

realizzando la propria aspirazione con il minor sacrificio dei diritti altrui.

Le tre fattispecie che ho ricordato all'inizio, insieme a tante altre vicende, giunte o meno alla cognizione dei giudici, costituiscono fatti della vita di cui non si può non tener conto.

Chi amministra non può non considerare gli interessi, destinati ad essere sacrificati (quantomeno per limitarne il sacrificio) e non può quindi sopravvalutare gli interessi potenzialmente vincitori.

Al tempo stesso il privato non può non ignorare (soprattutto quando svolga un'attività che costituisce anche servizio) l'esistenza dell'interesse generale e dei diritti degli altri.

Per poter attuare questo «diritto», la strada è lunga ed ardua e passa anche attraverso l'acquisizione di una «nuova sensibilità» (che ha tra i propri principi la gradualità, il pluralismo, la complementarietà, l'integralità, la solidarietà: Alexandro Llano) e un'intensa opera di formazione, che si fa educazione e che chiama in causa le persone nella loro integralità e complessità. Educazione al rispetto, all'autonomia, al coraggio, alla verità, alla lealtà; e disponibilità all'ascolto, e alla collaborazione sapendo che possiamo sbagliare, che non siamo i depositari di tutta la verità. E ancora capacità di guardare l'altro, gli altri con amicizia, e di prendere «a cuore» le cose, di «curarle» (Heidigger, Edit Stein) abbandonando gli atteggiamenti oltranzisti, le pretese assolute, le soluzioni costruite in solitudine, senza tener conto degli altri.

Concludo questo mio intervento con parole di Karl Popper, il grande filosofo della scienza di recente scomparso, contenute nell'Introduzione a «Congetture e confutazioni».

«... ogni conoscenza è umana ed è coinvolta nei nostri errori, pregiudizi, sogni e speranze... non possiamo far altro che cercare la verità a tentoni; anche se è situata al di là della nostra portata. Possiamo ammettere che questo nostro brancolare è spesso ispirato, ma dobbiamo guardarci dalla credenza ... che la nostra ispirazione comporti qualsiasi autorità divina o d'altro genere. Se ammettiamo dunque che in tutto il dominio della nostra conoscenza non è possibile trovare un'autorità che sia al di là della portata delle nostre critiche, per quanto profondamente la nostra conoscenza sia penetrata nell'ignoto, allora possiamo conservare, senza pericolo, l'idea che la verità è al di là dell'autorità umana. Anzi dobbiamo conservare questa idea».

Sono parole rivolte al mondo della scienza ma che hanno una portata ben più ampia e che appaiono idonee ad essere tradotte in comportamenti pratici ed in particolare nella ricerca di soluzioni scaturenti da tutti gli apporti possibili, nella consapevolezza che nessuno tra noi può proporsi come portatore di tutta la verità.

---

\* L'articolo deriva da una relazione all'XI Convegno Contesti Filosofici del discorso scientifico. Il posto dell'uomo nell'Universo. Napoli, 4-5 novembre 1994.



Finito di stampare nel mese di Settembre 1996  
presso il Poligrafico Mucchi di Modena